



DELIBERA N. 257

13 giugno 2023.

Oggetto

Istanza SINGOLA presentata dalla OPEN CLEAN S.r.l. - Servizio di pulizia delle cinque farmacie e della sede di AFC, nonché per la sede e l'ufficio distaccato di ASTEM ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) d.l. 76/2020. Importo a base di gara euro: 210.355,85. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Azienda Farmacie Comunali Lodi S.r.l. Socio Unico.

UPREC-PRE 555/2023/S/PREC

Riferimenti normativi

Articolo 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Gara – Soccorso Istruttorio

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 giugno 2023



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 30871 del 20.4.2023, con la quale l'o.e. Open Clean s.r.l. ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente alla propria esclusione dalla gara per l'affidamento del Servizio di pulizia delle cinque farmacie e della sede di AFC, nonché per la sede e l'ufficio distaccato di ASTEM ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) d.l. 76/2020, per non avere correttamente adempiuto a quanto richiesto dalla stazione appaltante attraverso il soccorso istruttorio;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 32974 del 28.4.2023;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

PRESO ATTO che ai sensi del disciplinare di gara articolo 7 lett. F) era previsto che *"i concorrenti, a pena di esclusione [...] devono aver effettuato, nel corso di ciascun anno del triennio 2019 – 2020 – 2021, i servizi in oggetto (sub C sopra) almeno in una sede aziendale ed in una struttura con esposizione di merce esposta per la rivendita al pubblico"*.

RILEVATO che, stante le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, con verbale di gara del 15.3.2023 l'o.e. istante era stato ammesso al soccorso istruttorio al fine di dare evidenza, tra le altre cose, che rispetto alla documentazione allegata al DGUE per la quale erano state rilevate alcune incongruenze, di essere in possesso del predetto requisito speciale di cui al punto F) capitolo 7 del disciplinare di gara;

CONSIDERATO che, riferisce sempre la stazione appaltante, l'o.e. istante aveva dato riscontro nei termini alla richiesta di soccorso istruttorio (cfr. verbale del 7.4.2023), mentre nel merito veniva rilevato che *"si ritiene che quanto trasmesso non chiarisca le incoerenze rispetto al possesso del requisito speciale di cui al punto F) del disciplinare con particolare riferimento all'esecuzione di attività di pulizia in spazi con merce esposta al pubblico (precedentemente non dichiarati nel DGUE)"*, con conseguente non ammissione al prosieguo della procedura;

CONSIDERATO che la questione controversa sottoposta all'Autorità verte precipuamente sulla esclusione dell'o.e. a seguito dalla valutazione negativa dei riscontri forniti in sede di soccorso istruttorio per quanto riguarda il possesso dei requisiti speciali di cui sopra;

PRESO ATTO che la stazione appaltante con precipua memoria difensiva afferma quanto segue, in merito all'adempimento del soccorso istruttorio sul requisito speciale, *"l'operatore economico trasmise tabella edulcorata degli unici elementi che, laddove meglio specificati (o semplicemente dichiarati in modo esplicito poiché la verifica sarebbe stata deputata alle fasi successive della procedura), avrebbero potuto sanare la richiesta rispondenza al requisito speciale. Infatti l'operatore economico rese vano il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio visto che non integrò con il requisito richiesto la dichiarazione rilasciata tramite DGUE ma si limitò ad allegare un elenco di servizi: tra essi non figurava "l'esecuzione nel triennio di servizi in una struttura con esposizione di merce esposta per la rivendita al pubblico". A nostro avviso l'operatore economico è venuto meno all'obbligo di collaborare con la Stazione appaltante per evidenziare il possesso del requisito di partecipazione in questione, che rammentiamo, sarebbe stato verificato in altra sede"*.



RILEVATO allo stesso tempo che invece l'o.e. afferma nell'istanza di essere in possesso dei requisiti richiesti e di avere correttamente indicato i principali servizi analoghi, tra cui quelli con esposizione merce, fin dall'inizio, ritenendo superfluo il soccorso istruttorio;

CONSIDERATO che dalla dichiarazione dell'o.e. economico, depositata in atti e non contestata dalla stazione appaltante, viene indicato un elenco (34) di servizi "di pulizia analoghi", tra i quali risultano anche le seguenti attività con relativi importi e anno di riferimento: "*Trabacchi esposizione merce vendita al pubblico (2019); Blu Pandino esposizione merce vendita al pubblico (2021 – 2022- in corso); Farmacia Raimondi esposizione merce vendita al pubblico (2022); Centro estivo Comune Di Livraga vendita al pubblico (2020); Centro Estivo Cornate d'Adda vendita al pubblico (2020); IOL Studio Medico merce vendita al pubblico (dal 1.5.2019 al 31.12.2022 – in corso)*" e che tale elenco, risulta altresì ribadito con successiva memoria difensiva trasmessa dal medesimo o.e. in sede di contraddittorio procedimentale, in cui i predetti servizi vengono indicati specificamente;

VISTO pertanto che le indicazioni della lex specialis di gara richiedevano il possesso dichiarato di una serie di servizi analoghi precipuamente qualificati come servizi di pulizia, "*nel corso di ciascun anno del triennio 2019 – 2020 – 2021, ... almeno in una sede aziendale ed in una struttura con esposizione di merce esposta per la rivendita al pubblico*", demandando tuttavia, come osservato dalla stessa stazione appaltante, la comprova dell'effettivo possesso del requisito ad un momento procedimentale successivo tramite il sistema FVOE, risulta che l'o.e. economico abbia, nella fase procedimentale in esame, utilmente dichiarato il possesso dei necessari requisiti ai fini della partecipazione alla procedura *de qua*, avendone declinato le caratteristiche necessarie, sia dal punto di vista della copertura temporale (un servizio all'anno nel triennio 2019 – 2022), che della natura del servizio afferente ad attività di pulizia presso strutture con merce esposta al pubblico;

RILEVATO quanto sopra, pertanto, si osserva che – ferma restando la verifica in sede di comprova circa l'effettivo possesso del requisito dichiarato – con esclusivo riferimento alla fase della procedura esaminata, la stazione appaltante non ha correttamente valutato la dichiarazione resa dall'o.e. istante circa il possesso del requisito di partecipazione,

Il Consiglio

ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante, con riferimento alle questioni dedotte, non risulti conforme alla disciplina di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2023

Il Segretario Laura Mascali

Originale firmato digitalmente